



**Programma 2021-2027
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Provincia Autonoma di Trento

Obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

Priorità Trentino competitivo

Obiettivo specifico a.i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate.

- Supporto al trasferimento tecnologico e alle start up innovative-

Avviso FESR n. 1/2023

Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino

Settore di intervento: 025. Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start up

VADEMECUM PER I BENEFICIARI

(Art. 73 c. 3 del Reg. UE 2021/1060)

Il presente documento riepiloga le condizioni per il sostegno ad un'operazione selezionata a valere sull'Avviso FESR 1/2023 "Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino". L'Avviso, nonché la normativa da esso richiamato, costituiscono in ogni caso il quadro giuridico applicabile al finanziamento.

SOMMARIO

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2. INTERVENTO FINANZIABILE E SUA LOCALIZZAZIONE	4
3. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE	8
4. SPESE AMMISSIBILI	9
5. REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO	13
6. CONTABILITA' SEPARATA, TRACCIABILITA' PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE	14
7. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	16
8. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	17
9. SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE	18
10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	22
11. CONTROLLI	23
12. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI	24

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il finanziamento di cui all'Avviso FESR 1/2023 è erogato mediante i **fondi stanziati per l'attuazione del Programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento**. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei principali strumenti finanziari della politica di coesione dell'UE, che si prefigge di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i diversi livelli di sviluppo delle regioni europee e di migliorare il tenore di vita nelle regioni meno favorite, sostenendo lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

La strategia delineata nel Programma FESR 2021–2027 della Provincia autonoma di Trento individua, nell'ambito dell'obiettivo strategico “Un'Europa più competitiva e intelligente”, la priorità “Trentino competitivo” per l'attuazione della quale viene individuata un'azione volta al “Supporto al trasferimento tecnologico e alle start up innovative”.

Principale normativa di riferimento:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Regolamento (UE) 2021/1058, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24-06-2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 e s.m.i. della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. In particolare, art. 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento);
- Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale»;
- DPP 30 giugno 2023, n. 13-89/Leg. “Regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015) per l'attuazione del programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) e del programma Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021–2027”
- Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «incentivi alle imprese» art. 24 bis;
- Principi della Carta Europea dei diritti fondamentali;
- Principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'avviso FESR 1/2023 “Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino”, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 983 di data 1 giugno 2023 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce disciplina specifica di riferimento per le agevolazioni ad esso afferenti.

Per quanto non direttamente disciplinato dall'avviso, trova applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» e le norme di carattere generale approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m.i., come da ultimo modificati con deliberazione n. 2477/2022.

2. INTERVENTO FINANZIABILE E SUA LOCALIZZAZIONE

Il progetto di investimento selezionato prevede la **nascita o il consolidamento di una start-up innovativa** ad alta intensità di applicazione di conoscenza che valorizza il trasferimento tecnologico e la trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale.

L'iniziativa imprenditoriale oggetto di sostegno afferisce obbligatoriamente alle aree di specializzazione individuate e delineate nella Strategia provinciale di specializzazione intelligente (S3) del Trentino:

- Area Sostenibilità, Montagna e Risorse Energetiche;
- Area ICT e Trasformazione Digitale;
- Area Salute, alimentazione e stili di vita;
- Area Industria Intelligente.

Start up innovativa: l'impresa beneficiaria deve risultare iscritta nell'apposita sezione speciale dedicata alle start up innovative nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

La start up innovativa che, durante il periodo di attuazione del progetto, dovesse superare le soglie temporali o dimensionali previste ai sensi delle leggi n. 221/2012 e n. 33/2015, dovrà richiedere l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative senza soluzione di continuità per mantenere i requisiti di accesso al presente Avviso;

L'impresa beneficiaria deve essere una micro o piccola impresa autonoma.

L'iniziativa imprenditoriale oggetto di sostegno deve essere realizzata in un'unità operativa localizzata nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Unità operativa: una struttura aziendale in grado di produrre beni e/o servizi, tanto sotto il profilo tecnologico quanto amministrativo. In particolare deve essere uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, e attrezzature. Lo spazio di lavoro condiviso "coworking" o similari, non è considerato unità operativa. Non sarà inoltre contemplata l'individuazione come unità operativa di una unità locale adibita a uso logistico e commerciale o ufficio di rappresentanza o sedi di residenze personali o domicili professionali di liberi professionisti quali commercialisti o simili.

Per le unità operative non di proprietà, oltre ai requisiti sopra riportati, deve essere stipulato dal soggetto destinatario dell'agevolazione, un contratto di locazione/servizi o leasing o comodato, adeguato all'attività svolta in connessione al progetto oggetto di agevolazione. I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati e stipulati. Sono ammissibili i contratti di messa a disposizione di spazi, aventi i requisiti sopra riportati, stipulati da Enti strumentali della Provincia e delle Associazioni di categoria per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale, fatto salvo il divieto di coworking.

L'unità operativa deve risultare indicata come unità locale attiva nel territorio della Provincia autonoma di Trento da visura camerale.

A pena di decadenza del contributo, l'unità operativa locale deve essere costituita in uno dei Comuni delle aree interne se in fase di presentazione della domanda il proponente ha dichiarato tale impegno. La localizzazione dell'impresa in area interna deve permanere fino alla liquidazione del saldo del contributo.

Adempimenti per persone fisiche e imprese non localizzati nella Provincia autonoma di Trento o all'atto della presentazione della domanda.

a) Imprese beneficiarie con sede legale e operativa fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento:

obbligo di avere un'unità operativa attiva nel territorio provinciale (indicata come unità locale nella visura camerale) prima della prima richiesta di erogazione e in ogni caso **entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di concessione del contributo;**

b) Imprese non ancora costituite all'atto della presentazione della domanda di agevolazione:

- obbligo di **costituzione dell'impresa e ad ottenere l'iscrizione - nell'apposita sezione speciale dedicata alle start up innovative** nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio - **entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria;**
- **apertura di un'unità operativa attiva nel territorio provinciale** (indicata come unità locale nella visura camerale) prima della prima richiesta di erogazione e in ogni caso **entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di concessione del contributo.**

Esclusione per delocalizzazione e trasferimento di attività produttiva

Ai sensi dell'art. 66 del Reg. (UE) 2021/1060, **il FESR non agevola spese a sostegno di una delocalizzazione** (in conformità all'art. 14, par. 16 del Reg. (UE) n. 651/2014), **nonché di attività che costituiscono il trasferimento di un'attività produttiva** al di fuori dell'area del programma in cui ha ricevuto un precedente sostegno, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

Per la definizione di "delocalizzazione" si riporta il quadro normativo previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione:

(art. 2 "definizioni")

«delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente¹ dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

«investimento iniziale»:

a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

— la creazione di un nuovo stabilimento; — l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; — la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o - un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

¹ Per parte contraente si intende uno Stato dell'area SEE (Spazio Economico Europeo)

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale

(art. 14 par. 16)

Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

Il divieto di sostegno al trasferimento di un'attività produttiva incorre quando, tramite l'agevolazione oggetto della domanda presentata a valere sull'avviso FESR 1/2023 "Sostegno allo sviluppo di Start up innovative nelle aree di specializzazione intelligente del Trentino", si intende trasferire un'attività produttiva già precedentemente agevolata nell'ambito di un programma di un'altra regione o provincia autonoma.

Vincoli derivanti dal principio DNSH "non arrecare danno significativo" agli obiettivi ambientali.

Attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) condotta sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento, è stata verificata la conformità della tipologia di intervento oggetto dell'avviso rispetto al principio DNSH. In particolare, nel Rapporto Ambientale della VAS è stato evidenziato che tale tipologia di intervento non produce, potenzialmente, effetti ambientali significativi con riferimento ai 6 obiettivi del principio DNSH. Tuttavia, ad ulteriore garanzia della conformità alla disciplina euro-unitaria del principio DNSH laddove si possano manifestare incidenze nella fase di selezione e successiva realizzazione degli interventi da finanziarsi tramite il presente avviso, per garantirne comunque la trascurabilità sono state individuate opportune misure di mitigazione.

A tale scopo, tutti gli investimenti di carattere generale devono identificare tutti i settori nei quali sono effettuati gli investimenti mediante i relativi codici NACE/ATECO. Inoltre, avendo l'avviso come naturali beneficiari dei soggetti privati, è prevista l'esclusione dal finanziamento di specifiche attività ritenute non ammissibili ai fini del DNSH; agli investimenti si applica pertanto una lista di esclusione. **Non sono ammissibili al finanziamento:**

1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle

ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

2. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione Europea.

3. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori

- l'esclusione non si applica in relazione ad azioni in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni

sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto -;

e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- l'esclusione non si applica alle azioni negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto -.

E' parimenti prevista l'esclusione delle attività che comportano uno smaltimento a lungo termine di rifiuti che potrebbe causare un danno all'ambiente, nel caso in cui l'impresa beneficiaria non si attenga alle disposizioni del quadro normativo applicabile in materia.

Infine, per assicurare il rispetto del principio DNSH anche laddove l'intervento ammesso a finanziamento sul presente avviso preveda l'acquisto o il noleggio di apparecchiature elettroniche, queste devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti.

Sono stati pertanto individuati specifici standard ambientali dimostrabili univocamente tramite certificazioni, etichette, normative nazionali / europee di riferimento, ecc., così come specificato in relazione alla categoria B delle tipologie di spese ammissibili.

3. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

Avvio del progetto:

il progetto deve essere avviato **a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.**

L'emissione (data) del primo giustificativo di spesa relativo al progetto da parte di un fornitore (data della fattura o documentazione equipollente) **è pertanto ammissibile a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.**

Un progetto materialmente completato, anche nel caso in cui i relativi pagamenti non siano ancora stati effettuati, non è comunque agevolabile.

Conclusione del progetto:

Il progetto dovrà essere **concluso entro 18 mesi dalla data di comunicazione**, da parte dell'ente istruttore, **del provvedimento di concessione dell'agevolazione.**

I giustificativi di spesa devono riportare **data non successiva al termine di conclusione del progetto.**

Rendicontazione del progetto:

Le spese devono essere **sostenute e rendicontate** al più tardi **entro 30 giorni dal termine di conclusione del progetto.**

Non saranno pertanto **ammessi** giustificativi di pagamento non rendicontati nel termine previsto e comunque riportanti data successiva al termine di rendicontazione.

Le spese non rendicontate entro il termine assegnato non saranno considerate ammissibili.

4. SPESE AMMISSIBILI

Disposizioni generali

Le spese devono:

- a) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione al Progetto oggetto di agevolazione;
- b) essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) riferirsi a beni di proprietà del soggetto richiedente il contributo (nel caso di investimenti mobiliari);
- d) riferirsi a beni/servizi utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi;
- e) riferirsi a beni/servizi utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività per le quali il soggetto beneficiario è iscritto nel Registro delle imprese.

Le spese devono essere relative ad una unità operativa localizzata nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Non è possibile procedere all'erogazione del contributo in caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate.

I giustificativi di spesa sono ammissibili solo se intestati all'impresa beneficiaria del contributo. Non sono ammissibili quindi giustificativi di spesa intestati a persona fisica o persone fisiche.

Tipologie spese ammissibili

Categoria A: costi per la costituzione della società

(sono ammessi solo i costi per la costituzione iniziale della società e non per eventuali successive modifiche societarie): spese relative a servizi amministrativi, contabili e legali resi da professionisti strettamente funzionali alla costituzione societaria (commercialisti, avvocati, notai). **L'importo massimo ammissibile è di euro 5.000,00.**

Categoria B: spese per attività tecniche per la realizzazione del progetto quali:

- costi di acquisizione di materiali, componenti, software (comprese licenze) e hardware;
- studi di fattibilità tecnica pre prototipale;
- consulenze tecniche per la progettazione e/o pre-ingegnerizzazione dei componenti;
- costi di acquisizione di attrezzature;
- costi per l'acquisto e/o noleggio di macchinari funzionali alle attività;
- costi per servizi di lavorazione e produzione affidati a terzi.

Per quanto attiene ai costi per acquisto e/o noleggio di materiali, componenti, software (comprese licenze), hardware, attrezzature e macchinari sono ammessi solo se installati e/o messi a disposizione presso l'unità operativa localizzata nel territorio della Provincia autonoma di Trento in cui viene realizzato il progetto.

Con l'obiettivo di garantire la massima misura di mitigazione degli effetti ambientali, nel quadro del **rispetto del principio DNSH** (si veda la sezione 3 dell'Avviso - casi di esclusione), **per l'acquisto di prodotti e attrezzature elettroniche quali PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server i beneficiari devono:**

- 1) acquistare i beni da un produttore/distributore/fornitore iscritto alla piattaforma RAEE;

2) acquistare beni dotati di etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di etichetta ambientale di tipo I è ammissibile:

2a) ai fini dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE34.

+ 2b) Per economia circolare

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043.

+ 2c) Per prevenzione inquinamento

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l'inammissibilità della spesa.

Categoria C: costi di validazione ergonomica, collaudo, omologazione e certificazione relative a quanto proposto nell'ambito della proposta progettuale.

Categoria D: spese relative alla protezione della proprietà intellettuale (ad esclusione di qualsiasi forma di contenzioso).

L'importo massimo ammissibile è di euro 10.000,00.

Categoria E: spese per marketing e servizi:

- spese per l'analisi di mercato e/o di settore;
- spese per analisi e profilazione dei clienti tipo;
- spese per l'effettuazione di test di mercato, inclusa la pubblicità per l'acquisizione di clienti;
- spese relative all'acquisto di domini web e relativi servizi (e-mail, cloud, storage, etc.);
- spese di materiali e servizi per la comunicazione;
- sito web, materiale promozionale ed iniziative di comunicazione.

Categoria F: spese relative a consulenze di pianificazione/gestione/organizzazione aziendale e per la fruizione di servizi da parte di terzi anche di supporto tecnico scientifico.

L'importo massimo ammissibile è di euro 30.000,00.

Categoria G: spese per personale, calcolate nella misura forfettaria del 20% del totale dei costi diretti ammessi di cui alle categorie A, B, C, D, E, F.

Categoria H: spese generali, calcolate nella misura forfettaria del 7% del totale dei costi diretti ammessi di cui alle categorie A, B, C, D, E, F.

Riepilogo massimali di spesa per categoria

TOTALE	CATEGORIA DI SPESA	% CONTRIBUTO
Avvio e sviluppo del progetto massimo 500.000,00 euro (minimo 50.000 euro)	Categoria A massimo 5.000,00 euro	70% spesa ammissibile
	Categoria B	
	Categoria C	
	Categoria D massimo 10.000,00 euro	
	Categoria E	
	Categoria F massimo 30.000,00 euro	
	Categoria G	
	Categoria H	

E' ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ciascuna categoria di spesa;

Costi non ammissibili

Non sono ammessi ad agevolazione:

- investimenti realizzati in economia e contributi in natura (forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da documenti di spesa);
- operazioni di leasing;
- acquisto di terreni e di edifici;
- pagamento dei beni immateriali tramite royalty;
- spese per viaggi, vitto e alloggio;
- beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, smartphone, fotocamere, telecamere, televisori, tablet, etc.)²;
- acquisto di materiale usato;
- autovetture, autocarri, veicoli e mezzi di trasporto di ogni genere (anche se destinati al trasporto fuori strada o in cave e cantieri), compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto;
- costi per canoni di locazione ed utenze relativi all'unità operativa;
- imposta sul valore aggiunto (IVA);
- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, composizioni amichevoli, arbitrati;
- deprezzamenti e passività;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e interessi passivi e gli altri oneri meramente finanziari;
- interessi di mora;
- tributi e oneri fiscali.

² Tali costi potranno essere ritenuti ammissibili solo se si dimostreranno essere strettamente necessari per lo sviluppo del prodotto/servizio. Ad es: acquisto smartphone/tablet per sviluppo app, in quanto attività tipica dell'azienda.

Disposizioni antispeculative.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute per contratti tra:

- a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell'imprenditore istante ovvero di uno o più soci della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%;
- b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- c) impresa istante e soci dell'impresa istante diversi da società; nel caso di partecipazioni in società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%;
- d) impresa istante e società di cui faccia parte l'imprenditore istante ovvero uno o più soci dell'impresa istante costituita in forma di società di persone, ovvero uno o più soci –aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - dell'impresa istante costituita in forma di società di capitali. La partecipazione all'impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o superiore al 20%.

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001. “I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

5. REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO

Il contributo è concesso ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti in esenzione, Articolo 22 Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione. **L'impresa dovrà informare tempestivamente Trentino Sviluppo di qualsiasi ulteriore concessione di contributo a proprio favore, a vario titolo, avvenuta fra il deposito della domanda di contributo sul presente Avviso e l'eventuale concessione dello stesso.**

Il contributo viene concesso secondo quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) N. 2014/651 (regolamento di esenzione) del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. In particolare, il presente regime di aiuti rispetta le disposizioni di cui all'art. 22 del suddetto regolamento.

Il contributo non è cumulabile, per i medesimi titoli di spesa, con altri contributi che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o siano concessi a titolo di un regolamento "de minimis", **ad eccezione** degli aiuti di stato che prevedono costi ammissibili che non siano individuabili (come ad es. gli aiuti alla liquidità), nel rispetto degli importi massimi stabiliti dalle norme di riferimento ed in particolare dall'articolo 22 del Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii.. Il contributo è inoltre cumulabile con i provvedimenti fiscali/misure fiscali che non si qualificano come aiuti di stato, nel rispetto delle regole previste da detti provvedimenti, a condizione che la somma delle intensità delle agevolazioni non superi il 100% della spesa. E' inoltre cumulabile con interventi di garanzia da parte del Fondo Centrale di Garanzia.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, lo stesso potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii..

Si precisa inoltre che a norma dell'art. 22, commi da 3 a 5, del Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii., gli importi ivi indicati costituiscono i massimali totali che l'impresa ha in astratto il diritto di ricevere sino a che mantiene le caratteristiche di cui al comma 2 del medesimo articolo. L' Ente Istruttore vigilerà affinché il contributo spettante all'impresa sommato ad altri contributi concessi ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) N. 2014/651 e ss.mm.ii. non superi i massimali indicati nei predetti commi da 3 a 5. In caso di superamento il contributo sarà rideterminato sino a concorrenza di detto massimale.

Il progetto può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato applicabile. In tale caso **le singole spese rendicontate a valere sul Programma FESR della Provincia autonoma di Trento non devono ricevere sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione o a carico dello stesso fondo a titolo di un altro Programma.**

6. CONTABILITÀ SEPARATA, TRACCIABILITÀ PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE

1. CONTABILITÀ SEPARATA

I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto agevolato, che devono essere prontamente rintracciabili all'interno del sistema contabile generale. Tale previsione può essere assolta attraverso la predisposizione di un sistema contabile distinto (anche mediante l'utilizzo di fogli di calcolo), oppure attraverso un'adeguata codifica contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici o, in alternativa, attraverso la predisposizione di un prospetto di raccordo che evidenzia, per ogni spesa, gli estremi di registrazione della stessa all'interno della contabilità generale.

Mediante il sistema di contabilità separata o l'adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) deve essere possibile l'immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative ad un'operazione cofinanziata, la loro inequivocabile riconducibilità all'operazione, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione probatoria della spesa.

2. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

Le spese devono essere riconducibili al Progetto approvato, effettivamente sostenute dal beneficiario, tracciabili e comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

Sono rendicontabili esclusivamente le spese riconducibili alle categorie di costo previste nell'Avviso, nel rispetto dei massimali indicati nell'Avviso e approvati in fase di valutazione.

A tal fine i beneficiari si dovranno attendere al seguente obbligo: sulle fatture o altro documento giustificativo della spesa emessi successivamente alla data di comunicazione del Codice Unico di Progetto - CUP -, deve esserci l'indicazione del CUP.

La mancata apposizione del CUP, porta alla non ammissibilità della spesa.

I giustificativi di spesa (fatture ed equivalenti) devono riportare data non successiva al termine di conclusione del progetto. I giustificativi di spesa sono ammissibili solo se intestati all'impresa beneficiaria del contributo. Non sono ammissibili quindi giustificativi di spesa intestati a persona fisica o persone fisiche.

3. DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO

Non è ammesso il pagamento in contanti.

Metodi di pagamento ammessi

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai sensi del presente Avviso, sono ammissibili solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati con le modalità elencate:

- bonifico bancario;
- modello F24, per quanto riguarda le ritenute d'acconto relative ai documenti di spesa rilasciati dai liberi professionisti in relazione alle spese tecniche;
- carta di credito aziendale (ESCLUSE LE CARTE PRE-PAGATE) limitatamente agli acquisti telematici. Documentazione probatoria da allegare alla fattura: estratto conto della

carta di credito aziendale; estratto conto bancario riportante l'avvenuto addebito del saldo debitorio delle operazioni eseguite con la carta aziendale; autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito aziendale con il progetto.

Le spese sostenute con modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate non sono ammesse ad agevolazione.

I pagamenti devono essere regolati per singolo documento di spesa agevolabile: **non sono ammessi pagamenti cumulativi relativi a più documenti di spesa.**

Il pagamento del singolo documento di spesa agevolabile può tuttavia essere regolato in più tranches.

All'atto del saldo delle erogazioni **non saranno tuttavia ammessi documenti di spesa che non siano stati integralmente pagati.** Si procederà pertanto ad escludere dall'agevolazione i documenti di spesa parzialmente rendicontati.

Nella causale dei bonifici utilizzati per il pagamento delle spese cofinanziate dal presente Avviso dovranno essere riportati il numero e la data del documento di spesa a cui sono associati, nonché il Codice Unico di Progetto - CUP.

La mancata apposizione del CUP porta alla non ammissibilità della spesa.

Solo nel caso di pagamento tramite carta di credito, nel caso in cui il collegamento tra spesa e pagamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio.

4. TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE

I pagamenti e la rendicontazione delle attività e delle spese dovranno essere effettuati al più tardi entro 30 giorni dal termine di conclusione del progetto.

Non saranno pertanto ammessi giustificativi di pagamento non rendicontati nel termine previsto e comunque riportanti data successiva al termine di rendicontazione.

Le spese non rendicontate entro il termine assegnato non saranno considerate ammissibili.

Per la modulistica da presentare nella piattaforma informatica si veda il successivo punto 7 e la scheda servizi dedicata al presente avviso sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

7. EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo, pari al 70% della spesa ammessa, sarà erogato nel modo seguente:

erogazione progressiva del contributo spettante su quote di spesa di importo minimo pari a 50.000,00 euro.

L'impresa beneficiaria potrà presentare la richiesta di erogazione al raggiungimento di un ammontare di **spesa pagata** (costi per cui è prevista la trasmissione di un giustificativo di spesa) non inferiore a 50.000,00 euro (ad eccezione della richiesta del saldo).

Documentazione per la rendicontazione e per l'erogazione

Nella **scheda servizio** dedicata all'avviso (sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-per-lo-sviluppo-di-start-up-innovative-Avviso-FESR-n.-1-2023>) è pubblicata la modulistica/fac-simile da utilizzare per la fase di rendicontazione ed erogazione, dove è inoltre presente l'accesso diretto al portale SI-FESR per rendicontare.

La documentazione deve essere presentata a **Trentino Sviluppo S.p.a.**, mediante la **piattaforma informatica** accessibile dal portale: sifesr.provincia.tn.it.

Nello specifico:

- **richiesta di erogazione** accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute (*da compilare direttamente nella piattaforma informatica*);
- **distinta riepilogativa** dei beni e servizi e dei relativi documenti giustificativi della spesa e del pagamento (*da compilare direttamente nella piattaforma informatica*);
- **copia dei giustificativi di spesa** (fatture o documenti equipollenti), riportanti il CUP;
- **copia dei giustificativi dei pagamenti**, definiti al punto 4.3 dell'Avviso;
- **copia di eventuali contratti di locazione o leasing o comodato** stipulati per l'unità operativa (non di proprietà) in cui si realizza il Progetto, come definito al punto 3.1 dell'Avviso;
- **relazione conclusiva**: all'atto dell'ultima richiesta di erogazione - a saldo -, la relazione deve descrivere l'attività svolta, le eventuali variazioni dal progetto presentato con gli obiettivi raggiunti e una previsione di sviluppo nell'anno successivo.

In sede di erogazione, l'ente istruttore (Trentino Sviluppo S.p.a.) può chiedere la presentazione di documentazione integrativa a quella presentata, fissando un termine massimo di 15 giorni per la presentazione della stessa.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine fissato o se la carenza della documentazione agli atti rende impossibile definire l'ammissibilità delle spese, queste non saranno considerate ammissibili.

Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni reperite tramite il portale dei tassi di cambio della Banca d'Italia e relative al giorno in cui è stato emesso il giustificativo del pagamento interessato.

L'ente istruttore procede all'erogazione previa:

- verifica dell'assenza in capo al beneficiario di aiuti di stato dichiarati illegittimi o incompatibili per i quali sussista un ordine di recupero pendente da parte della Commissione Europea; a tal fine eventuali **notifiche di ordini di recupero intervenuti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere**

tempestivamente comunicate all'ente istruttore.

- verifica della sussistenza dell'unità operativa nella Provincia autonoma di Trento, come definita nel punto 3.1 dell'Avviso;
- verifica delle spese ammissibili inerenti al Progetto, le fatture o altro documento giustificativo e i pagamenti, come previsti dall'Avviso;
- verifica di tutti gli adempimenti e obblighi previsti dall'Avviso e dalla normativa applicabile (per. es. Antimafia, Durc, ecc.);
- verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73);

L'ente istruttore verifica inoltre la pertinenza e la congruità tecnico amministrativa della spesa rendicontata e che:

- a) gli investimenti rispondano a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione al Progetto oggetto di agevolazione;
- b) gli investimenti si riferiscano a beni di proprietà del soggetto richiedente, fatte salve le eccezioni consentite;
- c) gli investimenti siano utilizzati esclusivamente dal soggetto beneficiario dei contributi, fatte salve le eccezioni consentite.

Nel caso in cui il contributo spettante, determinato in base all'accertamento finale della realizzazione del progetto, dovesse risultare di importo inferiore a quello concesso, l'importo spettante verrà rideterminato sulla base di quanto effettivamente accertato, fermo restando il rispetto delle disposizioni previste all'Allegato 5 – Obblighi dell'avviso.

In caso di esito negativo delle verifiche l'ente istruttore non può procedere ad alcuna liquidazione e dovrà sospendere la liquidazione dell'importo dovuto, dandone comunicazione al beneficiario, in attesa che la posizione sia, se possibile, regolarizzata.

8. MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Non sono ammesse modifiche (subentri, trasferimenti e modifiche delle quote sociali) alla compagine sociale risultante (per le imprese già costituite) o dichiarata (per le imprese da costituire) all'atto della domanda di agevolazione, **fino alla liquidazione del saldo** del contributo concesso al progetto, **pena la revoca del contributo.**

Costituiscono **eccezione**:

- il decesso;
- le modifiche solo a fronte di apporti di capitale - anche da parte di nuovi soci rispetto alla compagine sociale al momento della domanda - volti a garantire la copertura finanziaria e l'efficienza del progetto a condizione che:
 - i) l'aumento di capitale sociale sia determinato da apporti di nuove risorse, da parte dei soci e dei nuovi soci, e non da trasferimenti di quote o subentri né da apporti in natura;
 - ii) la maggioranza del capitale sociale e la governance rimangano in capo al/ai socio/i originario/i garantendo il mantenimento della eventuale qualifica giovanile e/o femminile dell'impresa e l'operatività del Team;
 - iii) **venga previamente comunicata e autorizzata dall'ente istruttore, pena la non ammissibilità della domanda/revoca totale del contributo.** Resta comunque fermo il rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso in capo all'impresa.

La qualifica³ giovanile e/o femminile dell'impresa può venir meno unicamente come conseguenza di decesso.

Dopo la liquidazione del saldo del contributo e per i cinque anni successivi, ogni modifica alla composizione della compagine sociale può avvenire a condizione che la maggioranza del capitale sociale e la governance⁴ dell'organo amministrativo rimangano in capo al/ai socio/i originario/i rimasto/i. La violazione di tale prescrizione comporta la rideterminazione del contributo proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

La modifica deve essere previamente richiesta ed autorizzata dall'ente istruttore. La mancata richiesta di autorizzazione preventiva comporta la rideterminazione del contributo proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

9. SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCHE

I soggetti destinatari del contributo sono obbligati a:

1) realizzare il progetto approvato:

- in caso di parziale realizzazione del progetto non viene disposta la decadenza del contributo solo a condizione che ne sia dimostrata la coerenza e consistenza con la proposta presentata e la funzionalità con gli obiettivi dichiarati; in ogni caso non sarà considerata ammissibile e comporterà una revoca totale del contributo una realizzazione inferiore al 50% del piano finanziario approvato in istruttoria;
- è ammessa la compensazione della spesa nel limite del 30% di ciascuna categoria di spesa;
- nel rispetto delle singole disposizioni dell'Avviso, è possibile la sostituzione dei beni e delle consulenze presentati nel Progetto approvato con altri, purché aventi caratteristiche tecniche simili;
- non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione fino al termine di conclusione del Progetto i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse; in caso di violazione viene disposta la decadenza totale del contributo;
- è obbligatorio rispettare i termini di conclusione e rendicontazione del progetto. La rendicontazione presentata oltre il termine ultimo di cui alla sezione 9 non è ammissibile e comporta la decadenza totale (in assenza totale di rendicontazione) o parziale del contributo;
- La cessazione dell'attività e il fallimento dell'impresa durante la realizzazione del progetto comportano la decadenza totale del contributo.

³ Imprenditorialità femminile e/o giovanile

Si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

- a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione;
- b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione.

⁴ La governance è riferita agli amministratori che hanno la maggioranza di voto nell'organo amministrativo.

2) **garantire la stabilità dell'operazione finanziata con il presente avviso ai sensi dall'Art. 65 del Reg (CE) 2021/1060.** Pertanto, dopo la conclusione del Progetto, essi devono svolgere l'attività di impresa all'interno dell'unità operativa attiva (da visura camerale) sul territorio della Provincia autonoma di Trento per un periodo minimo di cinque anni dalla liquidazione del saldo del contributo:

- in caso di cessazione dell'attività a seguito di fallimento e in assenza di comportamenti fraudolenti, il contributo concesso non verrà revocato;
- in caso di anticipata messa in liquidazione o scioglimento volontario della società, sarà disposta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine; tale previsione non si applica al caso di cessazione dell'attività per fallimento non fraudolento.
- l'attività di impresa svolta all'interno dell'unità operativa oggetto dell'intervento non può essere delocalizzata al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento, pena la revoca totale del contributo;
- l'idoneità funzionale dell'unità operativa localizzata nel territorio della Provincia autonoma di Trento, come definita nella sezione 3 dell'Avviso, deve essere mantenuta per tutto il periodo: nel caso di rilevata inidoneità viene disposta la revoca del contributo;
- cessione, alienazione o distoglimento verso terzi dei beni agevolati con il presente Avviso non sono consentiti. E' ammessa la sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi solo a condizione che: la sostituzione avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

La violazione delle condizioni per la sostituzione dei beni mobili comporta la revoca del contributo ad essi afferenti.

In ogni caso non devono essere apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; al di fuori di quanto disposto nelle ipotesi sopraccitate, la violazione della stabilità dell'operazione comporta la decadenza del contributo proporzionalmente al periodo di tempo mancante per il rispetto del termine;

3) nel caso di persone fisiche: l'impresa costituita dovrà risultare iscritta nell'apposita sezione speciale dedicata alle start up innovative nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro 45 giorni dalla comunicazione di approvazione della graduatoria o dalla comunicazione di ammissione all'agevolazione per i proponenti utilmente collocati in graduatoria e non inizialmente finanziati per esaurimento dello stanziamento previsto; inoltre devono avere un'unità operativa attiva nel territorio provinciale (indicata come unità locale nella visura camerale) prima della prima richiesta di erogazione e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo: **in caso di mancata costituzione e mancata apertura dell'unità operativa nel territorio provinciale nei termini rispettivamente indicati viene disposta la revoca del contributo.**

4) nel caso di imprese già costituite e non aventi unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento all'atto della presentazione della domanda di agevolazione,

stabilire un'unità operativa attiva nel territorio provinciale (indicata come unità locale nella visura camerale) prima della prima richiesta di erogazione e in ogni caso entro 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo: **in caso di mancata apertura dell'unità operativa nel territorio provinciale nel termine indicato viene disposta la revoca del contributo.**

5) l'impresa deve essere iscritta nell'apposita sezione speciale dedicata alle start up innovative nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; **in caso di mancata iscrizione viene disposta la revoca del contributo.** La start up innovativa, che durante il periodo di attuazione del progetto dovesse superare le soglie temporali o dimensionali previste ai sensi delle Leggi n. 221/2012 e n. 33/2015, dovrà richiedere l'iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative senza soluzione di continuità per mantenere i requisiti di accesso al presente Avviso; **in caso di mancata iscrizione viene disposta la revoca del contributo.**

6) se del caso, **mantenere la localizzazione dell'impresa in area interna fino alla liquidazione del saldo del contributo,** pena la revoca totale dello stesso.

7) **rispettare i vincoli collegati alla composizione della compagine sociale** di cui alla sezione 11 dell'Avviso "modificazioni soggettive". Non sono ammesse modifiche (subentri, trasferimenti e modifiche delle quote sociali) alla compagine sociale risultante (per le imprese già costituite) o dichiarata (per le imprese da costituire) all'atto della domanda di agevolazione, (tranne che nell'ipotesi di decesso,) fino alla liquidazione del saldo del contributo concesso al progetto, pena la revoca del contributo (la qualifica giovanile e/o femminile dell'impresa può variare unicamente come conseguenza di decesso), ad eccezione di quanto previsto all'ultimo paragrafo. Trascorso detto termine e per i cinque anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo, ogni modifica alla composizione della compagine sociale può avvenire a condizione che la maggioranza del capitale sociale e la governance dell'organo amministrativo rimangano in capo al/ai socio/i originario/i rimasto/i; la violazione di tale prescrizione comporta la rideterminazione del contributo proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

La modifica deve essere previamente richiesta ed autorizzata dall'ente istruttore. La mancata richiesta di autorizzazione preventiva comporta la rideterminazione del contributo proporzionalmente al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine fissato.

Sono ammesse modifiche alla compagine sociale risultante (per le imprese già costituite) o dichiarata (per le imprese da costituire) a fronte di apporti di capitale - anche da parte di nuovi soci rispetto alla compagine sociale al momento della domanda - volti a garantire la copertura finanziaria e l'efficienza del progetto a condizione che: i) l'aumento di capitale sociale sia determinato da apporti di nuove risorse, da parte dei soci e dei nuovi soci, e non da trasferimenti di quote o subentri né da apporti in natura; ii) la maggioranza del capitale sociale e la governance rimangano in capo al/ai socio/i originario/i garantendo il mantenimento della eventuale qualifica giovanile e/o femminile dell'impresa e l'operatività del Team; iii) venga previamente comunicata e autorizzata dall'ente istruttore, pena la non ammissibilità della domanda/revoca totale del contributo. Resta comunque fermo il rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso in capo all'impresa.

I soggetti destinatari del contributo sono inoltre obbligati a:

I. **accettare i controlli** di cui alla sezione 10) dell'Avviso e più in generale ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi prescritti in

virtù dal presente avviso, dall'atto di concessione e dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "sugli incentivi alle imprese", consentendo l'accesso ai locali dell'azienda e collaborando per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta alla concessione e all'erogazione del contributo; in caso contrario viene disposta la decadenza del contributo;

II. **comunicare tempestivamente all'ente istruttore** qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, anche in ordine al rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione specificato nel presente allegato; qualora dalla mancata comunicazione derivasse una violazione degli obblighi o delle condizioni rilevanti ai fini della concessione o del mantenimento della stessa, viene disposta la decadenza prevista per la violazione considerata;

III. **applicare nei confronti dei propri dipendenti** i contratti collettivi e gli accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e la garanzia delle libertà sindacali, nonché osservare le leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e le disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni degli obblighi sono assunti i seguenti provvedimenti:

- a. la decadenza dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
- b. la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
- c. per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la decadenza dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta, l'accertamento della violazione comporta la decadenza dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalla struttura competente – il beneficiario non regolarizza la propria posizione;

IV. **rispettare le prescrizioni in materia di cumulo** degli aiuti di cui al presente avviso; in caso di violazione viene disposta la decadenza del contributo;

V. **adempiere agli obblighi di informazione**, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nell'allegato "Obblighi di Informazione e pubblicità del presente avviso; in caso di violazione, verranno comunicate specifiche misure correttive, concedendo un termine utile di adempimento: in caso di mancato adempimento di quanto prescritto nel termine assegnato verrà disposta la decadenza parziale del contributo, tenuto conto del principio di proporzionalità, nella misura massima del 3% del sostegno, a norma dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060;

- VI. **rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e mantenere un sistema di contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione agevolata, secondo quanto indicato nell'allegato 4 dell'avviso, "contabilità separata, rendicontazione e documentazione per l'erogazione del finanziamento";
- VII. **presentare documentazione veritiera.** Viene disposta la decadenza del contributo laddove la non veridicità della documentazione incide sull'ammissibilità della domanda di agevolazione; laddove la non veridicità della documentazione presentata non osti all'ammissibilità della domanda di agevolazione, ma riguardi la spesa ammissibile, viene disposta la decadenza del contributo nella misura corrispondente alla spesa oggetto della documentazione in questione, se del caso anche totale;
- VIII. **conservare la documentazione amministrativa e contabile** nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale, in particolare, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 la documentazione giustificativa deve essere mantenuta disponibile per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario. Tal periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. La violazione di questa prescrizione può comportare la revoca del contributo relativo alla spesa non debitamente documentata;

La decadenza del contributo, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale calcolati dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

Nel caso di violazione di più aspetti, l'importo complessivamente revocato deriva dalla somma delle singole revoche risultanti dalle singole violazioni.

Trentino Sviluppo S.p.A. periodicamente trasmette alla struttura provinciale competente l'elenco dei contributi, in relazione ai quali è intervenuta una decadenza o una rideterminazione a seguito del mancato rispetto degli obblighi, contenente tutti gli elementi indispensabili, ai fini dell'adozione del relativo provvedimento, ai sensi della normativa vigente in materia di incentivi alle imprese e la relativa disciplina attuativa.

In ogni caso è garantito il contraddittorio con i soggetti beneficiari a cui viene data la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni a Trentino Sviluppo, ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

10. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

Essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio procedurale e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I beneficiari si impegnano a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

I beneficiari si impegnano inoltre a mettere a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, su richiesta, i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano.

Per la corretta applicazione degli adempimenti in materia di comunicazione sul sostegno fornito dal FESR al progetto, ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, come previsto dall'allegato 7 all'avviso FESR 1/2023, vanno applicate **le linee guida per la comunicazione a cura dei beneficiari del Programma FESR 2021-2027**, allegate al presente vademecum e comunque reperibili in:

<https://www.provincia.tn.it/News/Approfondimenti/Responsabilita-di-comunicazione-dei-beneficiari-FESR-2021-2027>

11. CONTROLLI

Dall'avvio dell'attività istruttoria delle domande e fino alle scadenze temporali dei vincoli posti per l'accesso all'agevolazione e per il suo mantenimento, compreso il vincolo di stabilità delle operazioni agevolate di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, saranno svolti sia i controlli ordinari da parte dell'ente istruttore responsabile della determinazione e della liquidazione delle agevolazioni, sia le ulteriori verifiche riconducibili ai compiti delle autorità provinciali responsabili della gestione, audit e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma provinciale FESR 2021-2027. I controlli, effettuati anche in loco presso i beneficiari, verteranno sull'ammissibilità all'agevolazione, sull'effettiva realizzazione delle attività progettuali, sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse e sugli obblighi di comunicazione.

I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, la struttura provinciale competente provvederà ad attivare, dopo la trasmissione -da parte dell'ente istruttore- dell'elenco contenente tutti gli elementi indispensabili, le procedure di sospensione,

rideterminazione o dichiarazione di decadenza/revoca del finanziamento. Analogamente si procederà qualora si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel Progetto.

Le somme già erogate a valere sui finanziamenti revocati o in eccesso rispetto ai finanziamenti rideterminati saranno pertanto recuperate tramite restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale calcolati dalla data di addebito del mandato di pagamento fino alla restituzione.

12. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti riconducibili al progetto selezionato saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.), così come specificato nell'informativa di cui all'All. 7 dell'avviso FESR 1/2023.

I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.

Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Reg. (UE) 2021/1060, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.

L'ente responsabile per l'Avviso FESR 1/2023 è:

Trentino Sviluppo S.p.a.

Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 ROVERETO

sito internet: www.trentinosviluppo.it

(telefono 0464 - 443111, e-mail: info@trentinosviluppo.it).